milioni di euro[13]. Queste risorse vanno ad integrare le disponibilità complessive del Fondo rotativo, pur afferendo ad interventi di sostegno che si realizzano attraverso la concessione di contributi.

Le disponibilità finali del "Fondo", artt. 6 e 7 della legge n.49 del 1987, al 31 dicembre 2003 ammontano a circa 2,043 miliardi di euro (circa 2,037 miliardi di euro nel 2002), cui devono aggiungersi circa 7,230 milioni di euro di cassa per gli interventi ex art. 7 della citata legge n. 84.

La consistenza del Fondo, artt. 6 e 7, al 31 dicembre 2003 è pari a circa 5.857,7 miliardi di euro.

2.1.2. Fondo rotativo per la concessione di anticipazioni ai Mediocrediti regionali.

Amministrazione vigilante: Ministero dell'economia e delle finanze.

Normativa di riferimento: legge 28 novembre 1980, n. 782, art. 2, lett.a).

Il "Fondo" non è più attivo, le ultime anticipazioni accordate risalgono al 10 novembre 1993 e le anticipazioni sono state erogate fino a tutto il 1994.

I rientri per capitale ed interessi, relativi alle anticipazioni concesse negli anni pregressi, sono destinati alla costituzione del Fondo rotativo da utilizzare per la concessione di anticipazioni da impiegare per l'acquisizione di partecipazioni di minoranze nel capitale di rischio di piccole e medie imprese e per il consolidamento dei debiti a breve, in ragione di 100 miliardi per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997, ai sensi della legge n. 237 del 1993; la parte residua affluisce, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 341 del 1995, al Fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi, di cui alla legge n. 295 del 1973. Una quota di questi rientri, pari a lire 100 miliardi, è stata destinata a copertura di impegni relativi alla legge n. 227 del 1977.

Nel 2003 sono stati versati importi per un totale di circa 5,873 milioni di euro.

2.2. Fondi di rotazione gestiti dalla SIMEST SpA – Società Italiana per le Imprese all'Estero.

Il bilancio del Ministero delle attività produttive è caratterizzato da una forte incidenza della voce "trasferimenti", destinati in gran parte alla SIMEST SpA che, dal 1° gennaio 2004, gestisce oltre ai tre fondi di rotazione che di seguito si illustrano, anche altri fondi finalizzati al finanziamento di particolari interventi, sui quali la Corte riferirà nella relazione sul corrente anno 2004[14].

[13] Le risorse sono tratte dal Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani, istituito dal comma 1, dell'art. 3 della legge n. 84 del 2001.

[14] 1) Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST SpA, per favorire la costituzione di imprese miste nello Stato di Serbia e Montenegro, in Albania, in Bosnia ed in Macedonia, destinato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane attraverso l'acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio in imprese miste; ammontare del Fondo 40.329.137,98 euro.

2) Fondo Balcani – FINEST, finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della Finest SPA per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Romania, Stato di Serbia-Montenegro, attraverso l'acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio in imprese che operano nei suddetti Paesi informarsi se è un'integrazione del precedente fondo, con allargamento di Paesi e chiedere notizie sulla Finest ; ammontare del Fondo 6.429.900,00 euro.

3) Fondo Balcani – SIMEST SpA, finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST SpA per favorire la costituzione di imprese in Albania, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Romania, Stato di Serbia-Montenegro, attraverso l'acquisizione di quote aggiuntive di capitale di rischio in imprese che operano nei suddetti Paesi informarsi se è un'integrazione del precedente fondo, con allargamento di Paesi ; ammontare del Fondo 13.758.913,32 euro.

4) Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST SpA per favorire la costituzione di imprese nei Paesi del Bacino del Mediterraneo, Irak e nei Paesi dell'Africa a Sud del Sahara, attraverso l'acquisizione da parte della SIMEST SpA, in nome e per conto del Ministero delle attività produttive, di quote di investimento; ammontare del Fondo 64.139.350,40 euro.

2.2.1. Fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi dall'Unione Europea ed a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali.

Normativa di riferimento: legge n. 227 del 1977, legge n. 394/1981 art.12 della legge n. 304 del 1990, art. 4, d.lgs. n. 143 del 1998, legge n. 317 del 1991, art. 14. Amministrazioni vigilanti: Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero delle attività produttive.

Nell'ambito delle misure di riordino degli strumenti di sostegno finanziario alle imprese per le attività svolte all'estero, il d.lgs. n. 143 del 1998[15] ha attribuito alla SIMEST SpA la gestione del "Fondo", affidata al Mediocredito Centrale S.p.A. fino al 1998. L'art. 25 del decreto ha previsto, oltre al trasferimento dei fondi e delle disponibilità finanziarie, anche il passaggio alla SIMEST SpA delle risorse e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti. La SIMEST SpA è succeduta nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche delle quali era titolare il Mediocredito Centrale SpA.

In data 16 ottobre 1998, è stata stipulata una convenzione tra SIMEST SpA e Ministero delle attività produttive (ex Ministero del commercio con l'estero), che disciplina la gestione degli interventi trasferiti. La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato Agevolazioni[16], istituito presso la SIMEST SpA[17], al quale partecipano il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero degli affari esteri, un rappresentante designato dalle Regioni ed uno designato dall'ABI.

* Sostegno delle esportazioni italiane[18]

Normativa di riferimento: DL n. 251 del 1981, recante norme per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito dalla legge n. 394 del 1981, che ha dettato una nuova disciplina dei finanziamenti a favore di imprese esportatrici di beni e servizi, a fronte di programmi di penetrazione commerciale, volti alla costituzione di insediamenti durevoli in Paesi extra Unione Europea; DM n. 467 del 1999, che ha ridisciplinato i criteri e le modalità per il finanziamento dei programmi.

Il tasso agevolato applicato alle operazioni corrisponde al 40 per cento del tasso export ed i finanziamenti, di durata di sette anni, non possono coprire più dell'85 per cento delle spese previste per il programma. Nell'esercizio in esame, il tasso medio ed il tasso agevolato medio sono stati del 3,53 per cento e dell'1,41 per cento.

Nell'esercizio in esame è stata affrontata in particolare la problematica relativa alle garanzie relative ai finanziamenti, attraverso una disamina del periodo 1996/2002, che ha

5) Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST S.p.A. e della Finest SpA per favorire la costituzione di imprese nella Federazione russa, in Ucraina, in Moldova, in Armenia, in AzerbaiJan e in Georgia, attraverso l'acquisizione da parte della SIMEST SpA, in nome e per conto del Ministero delle attività produttive, di quote di investimento; ammontare del Fondo 70 milioni di euro.

6) Fondo rotativo finalizzato al finanziamento di interventi aggiuntivi della SIMEST SpA per favorire la costituzione di imprese nella Repubblica popolare cinese, attraverso l'acquisizione da parte della SIMEST SpA, in nome e per conto del Ministero delle attività produttive, di quote di investimento; ammontare del Fondo 40.329.000,00 euro.

[15] D.lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

[16] Il Comitato, in particolare, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni; delibera in ordine alle singole operazioni, sulla base delle risultanze istruttorie e del Parere tecnico espressi dalla SIMEST e delle informazioni fornite dal Ministero delle attività produttive; approva il progetto di piano previsionale sui fabbisogni finanziari per l'anno successivo; approva annualmente la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze e la relativa rendicontazione; delibera in ordine all'ammontare delle commissioni dovute alla SIMEST SpA.

[17] L'istruttoria delle domande e la gestione dei finanziamenti sono attribuite alla SIMEST SpA, mentre il Ministero delle attività produttive svolge un'attività di controllo, finalizzata anche alla valutazione della coerenza promozionale e commerciale dei programmi. Le iniziative comprendono studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, creazione di rappresentanze permanenti, aperture di uffici e reti di vendita.

[18] Per un esame complessivo degli strumenti finalizzati all'internazionalizzazione e alla cooperazione si rinvia al capitolo sul Ministero delle attività produttive in questa Relazione, Volume II.

evidenziato, a fianco di uno sviluppo dell'attività agevolativa una crescita delle risoluzioni contrattuali, con conseguente escussione delle garanzie sottostanti. Il fenomeno ha riguardato in particolare le fideiussioni assicurative, con la conseguenza che le compagnie di assicurazione a seguito delle numerose escussioni hanno assunto un atteggiamento più rigido, riducendo le concessioni di nuove garanzie. Il Comitato Agevolazioni, valutando positivamente l'intervento delle compagnie assicurative, ha introdotto modifiche ai criteri di approvazione delle iniziative tali da rendere più selettivo l'accesso ai finanziamenti, con un miglioramento dei livelli di affidabilità economico-finanziaria delle imprese beneficiarie.

Tabella relativa ai finanziamenti concessi negli anni 1998/2003

(in milioni di euro)

Anni	Programmi accolti	Importo finanziamenti concessi
2001	156	175,2
2002	186	212,9
2003	188	210,5

Nel 2003 è stato sostanzialmente confermato dal punto di vista quantitativo il numero delle operazioni accolte, con una lieve flessione in termini di valore. La flessione è maggiore se si confronta l'importo delle domande presentate nel 2002, pari a 337,4 milioni di euro, con quello relativo all'esercizio in esame, di 293,4 milioni di euro. Questo dato, a parere della Società che gestisce il Fondo, sarebbe da ricondurre ad una più efficace attività istruttoria, che ha indotto le imprese a presentare progetti più realizzabili.

Le revoche sono state 28, da ricondurre soprattutto alla mancata presentazione da parte delle imprese delle previste garanzie fideiussorie ed alle rinunce, per cause aziendali (cambiamenti di strategie di marcketing) e per difficoltà connesse alla realizzazione dei programmi nei Paesi interessati.

Nel 2003 le imprese italiane hanno indirizzato i loro programmi soprattutto nell'Europa Centro-Orientale e C.S.I. rispetto al Nord America, che nel precedente esercizio era stata la regione destinataria del maggior numero di interventi[19]. Su tale evoluzione hanno influito, oltre che una costante crescita dell'attività economica nei Paesi dell'Europa Centro-Orientale, anche le aspettative per l'ingresso nell'UE di dieci Paesi di quest'area.

La Lombardia, l'Emilia Romagna ed il Veneto si confermano le prime tre Regioni le cui imprese beneficiano dei finanziamenti, come già osservato nel precedente triennio, anche se è accresciuto il numero di operazione accolte in Piemonte, passato da 12 a 22; inoltre, si è sensibilmente ridotto il divario tra Nord Italia e Centro-Sud[20].

Nella ripartizione per settori produttivi, sono prevalenti le imprese che operano nel settore del commercio all'ingrosso (16,5 per cento del totale accolto - 13 per cento nel 2002), seguito dal settore della meccanica strumentale (15,4 per cento del totale accolto - 24 per cento nel 2002). E' cresciuto il numero delle operazioni nel settore tessile (passato dal 6,5 per cento al 9 per cento), affiancato da un calo per il cuoio (dal 7 per cento al 3,2 per cento).

Per quanto concerne le dimensioni delle imprese, che realizzano programmi di penetrazione commerciale attraverso i finanziamento in esame, si conferma la netta prevalenza di PMI (80,3 per cento).

[19] Il Nord America è passato, per numero di domande di finanziamento accolte dal 39 per cento del 2002 al 35 per cento, a fronte di un incremento per lo stesso periodo dell'Europa Centro Orientale e C.S.I. dal 29 per cento al 37 per cento.

[20] Il Nord ha registrato il 68,1 per cento (contro il 78,5 per cento del 2002), il Centro il 26,6 per cento (contro il 17,7 per cento), il Sud il 5,3 per cento (contro il 3,8 per cento). Tra le Regioni del Centro, la Toscana è stata la più attiva.

Congiuntamente con il Ministero delle attività produttive, sono stati effettuati controlli nelle aree geografiche di maggior concentrazione dei programmi autorizzati negli anni 2001/2002, volte a verificare il loro stato di avanzamento. Un certo livello di criticità è stato osservato per i programmi realizzati presso la Repubblica Ceca[21].

* Finanziamenti agevolati alle imprese che partecipano a gare internazionali indette da Paesi extracomunitari per la realizzazione di lavori e costruzioni, per la realizzazione di impianti, studi e progettazioni, per la prestazione di servizi e forniture che richiedono particolari studi e progettazioni

Amministrazioni vigilanti: Ministero dell'economia e Ministero delle attività produttive.

Normativa di riferimento: legge n. 304 del 1990, art. 3; decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 febbraio 1992; circolare 19 dicembre 1992 del Ministro delle attività produttive.

I finanziamenti gravano, nel limite di circa 25,8 milioni di euro, sul «Fondo» costituito dalla legge n. 394 del 1981 per il finanziamento di programmi di penetrazione commerciale. Il medesimo Comitato, responsabile della gestione dei finanziamenti previsti dalla citata legge n. 394 del 1981, delibera in merito alla concessione ed alla gestione delle agevolazioni in parola, mentre il Mediocredito Centrale SpA gestisce le operazioni di concessione. Alle operazioni, con durata di quattro anni, si applica il tasso agevolato pari al 40 per cento del tasso di riferimento export.

Il Comitato, che nel 2002, si era già pronunciato sulla definizione di "gara internazionale", escludendo le gare indette in Paesi dell'UE, nell'esercizio in esame si è pronunciato nuovamente nel senso di escludere dal concetto di gara internazionale le gare indette da organismi o agenzie che, per finalità di azione, modalità di istituzione e costituzione degli organi, sono di fatto un organismo comunitario, in quanto da considerarsi diretta promanazione di una istituzione della UE

Tabella relativa ai finanziamenti deliberati negli anni 1998/2003

(in milioni di euro)

Anni	Finanziamenti deliberati	Importo complessivo finanziamenti
2001	19	2,69
2002	19	3,00
2003	17	2,6

La principale causa di revoche è rappresentata dalla rinuncia al finanziamento per difficoltà di accedere alle necessarie garanzie.

Il maggior numero di gare con ricorso al finanziamento agevolato si è svolto nell'area del Mediterraneo e nel Medio Oriente, seguita dall'Europa Centro-Orientale e CSI, dall'America Latina e Caraibi, mentre, a differenza del 2002, non sono presenti l'Africa Subsahariana e l'Asia.

* Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità e per i programmi di assistenza tecnica (d.lgs. n. 143 del 1998, art. 22, comma 5).

Trattasi di finanziamenti agevolati concessi alle imprese per le spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera; per le spese relative a programmi di

[21] In particolare, sono state effettuate nove visite negli USA, di cui una ha dato esito incerto, con proposta di verifica conclusiva in sede di consolidamento; dieci visite nella Repubblica Ceca ed in Russia, con il 50 per cento di esiti positivi ed il 40 per cento di esiti incerti, con proposta di approfondimenti. Un solo programma (pari al 10 per cento dei casi) ha dato risultato negativo, con proposta di revoca del finanziamento concesso.

assistenza tecnica e studi di fattibilità collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero.

Il tasso di interesse che si applica è particolarmente agevolato (il 25 per cento del tasso di riferimento export) e copre il 100 per cento delle spese indicate nel preventivo predisposto dalle imprese ed approvato dal Comitato.

La disciplina è operativa dal 10 giugno 2000. Il 2002 è, pertanto, il secondo esercizio con un bilancio completo e che consente un raffronto significativo con il precedente. A livello comunitario non si riscontrano analoghi interventi.

Nell'esercizio in esame sono stati presentati 126 (97 nel 2002) studi di fattibilità collegati ad investimenti/esportazioni italiani all'estero, una domanda per studi collegati all'aggiudicazione di commesse e 30 domande per programmi di assistenza tecnica, per un totale di 157 nuove richieste di intervento, per un ammontare di 38,9 milioni di euro (34,5 milioni di euro nel 2002). Di queste ne sono state accolte 99, pari a circa 21,3 milioni di euro (79 nel 2002, per circa 20,3 milioni di euro).

Finanziamenti agevolati per studi di prefattibilità e fattibilità (SF) e programmi di assistenza tecnica (AT)

(in milioni di euro)

Anni	Operazioni accolte		Importo finanziamenti agevolati	
	SF	AT	SF	AT
2001	50	14	10,1	4,5
2002	52	27	11,0	9,3
2003	79	20	15,3	6,0

Con riguardo all'aree geografiche, anche per il 2003 è stata privilegiata l'Europa Centro-Orientale e C.S.I., ed in questo ambito la Romania è stato il Paese più interessato, con sedici operazioni accolte, concernente gli studi di fattibilità.

La ripartizione per Regioni delle imprese sottolinea la prevalenza delle Regioni del Nord; in particolare: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Complessivamente le Regioni del Nord assorbono il 77 per cento dei finanziamenti. Per questi finanziamenti, i settori industriali maggiormente interessati sono il commercio all'ingrosso ed i servizi.

Tavola riassuntiva del "Fondo"

(in euro)

	1999/2003	2002	2003
Disponibilità iniziali	307.427.595	483.655.674	510.307.382
Assegnazioni al Fondo[22] (a)	621.412.512	136.720.815	115.471.145
Proventi del Fondo[23] (b)	42.150.534	8.439.292	7.469.365
Totale entrate (a+b)	663.563.046	145.160.107	122.940.510
Totale disponibilità iniziali+entrate nel periodo	970.990.641	628.815.781	633.247.891

[22] Le disponibilità iniziali comprendono: le assegnazioni di legge, l'incasso di rate per quote capitale, i recuperi di spese legali precedenti, gli accrediti in corso di definizione.

[23] Incassi di rate per quote interessi, interessi dei c/ bancari e postali accreditati, proventi diversi.

(in euro)

	1999/2003	2002	2003
Impieghi del Fondo[24] (a)	424.425.784	116.835.680	89.870.029
Spese del Fondo[25] (b)	10.536.112	1.672.719	7.349.118
Totale uscite (c=a+b)	434.961.897	118.508.399	97.219.148
Disponibilità finali (d)	510.307.382	510.307.382	536.028.744
Totale uscite+disponibilità finali (c+d)	945.269.279	628.815.781	633.247.891

Le perdite da procedure di contenzioso, per l'annullamento di crediti per rate in linea capitale, nel 2003, sono state pari a circa 949.633 di euro.

2.2.2. Fondo per il sostegno degli investimenti nella ex Repubblica Federale di Iugoslavia, in Albania, nella Bosnia e in Macedonia.

Normativa di riferimento: legge n. 273 del 2002, art. 14, decreto di costituzione 4 aprile 2003 n. 392. Consistenza iniziale del Fondo 10.329.137,98 euro, al 31 dicembre 2002, euro 10.735.796,54.

Il "Fondo" non ha operato nel 2003. La differenza tra consistenza iniziale e al 31 dicembre 2003 è da ricondurre ad un rifinanziamento.

2.2.3 Fondo per il finanziamento di operazioni di venture capital nel Paesi del Mediterraneo da parte di imprese, con priorità per le Piccole Medie Imprese (PMI), ubicate nelle aree depresse del territorio nazionale e in particolare nel Mezzogiorno.

Normativa di riferimento: legge n. 273 del 2002, art. 14, decreto di costituzione 4 aprile 2003 n. 393. Consistenza iniziale del Fondo 34.139.350,40 euro. Il Fondo non ha ancora operato.

2.3 Fondo di rotazione gestito da SviluppoItalia SpA

Finanziamenti per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno.

Fondo di rotazione istituito dalla legge n. 64 del 1986, art. 6; DPR n. 58/1987 art. 9; d.lgs. n. 96/1993, art. 11. Amministrazione vigilante: Ministero dell'economia e delle finanze[26].

Il Fondo è destinato alla concessione di finanziamenti a favore di società partecipate da Sviluppo Italia, per investimenti ed azioni di sostegno allo sviluppo del settore turistico e

[24] Finanziamenti accreditati alle imprese, trasferimento dal Fondo ex legge n. 295 del 1973, anticipi di spese legali da recuperare, creditori diversi.

[25] Comprendono: le commissioni al gestore SIMEST, la commissione per le garanzie G.I.S., le spese, le imposte e le tasse dei c/c bancari, le spese di funzionamento del Comitato ed i compensi ai membri del Comitato.

[26] Presso l'INSUD S.p.A. - Società finanziaria nuove iniziative per il Sud - quale ente di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, la normativa richiamata aveva istituito un Fondo di rotazione con una dotazione di 65 mld di lire per agevolare lo sviluppo del settore turistico e termale nelle aree depresse del Mezzogiorno, demandando ad apposita convenzione tra l'ex Agensud e la stessa società l'individuazione dei criteri di impiego e delle modalità operative del fondo medesimo. Detta convenzione venne stipulata il 28 maggio 1991. Successivamente, cessati gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e soppressa l'ex AGENSUD, la legge n. 488/1992 (art. 3) di conversione del DL n. 415/1992 ed il d.lgs. n. 96/1993 (artt. 11 e 15), hanno conferito al Ministero dell'economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro) le partecipazioni finanziarie dell'ex AGENSUD negli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno, fra cui l'INSUD, trasferendo allo stesso Ministero le competenze nelle materie di tali enti. Con d.lgs. n.1/1999[26], modificato con d.lgs. n. 3/2000 e con direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 1999 e 9 giugno 1999, sono state disciplinate le modalità operative e temporali per la costituzione della società Sviluppo Italia S.p.A. e per il riordino degli enti e delle società di promozione, fra cui la INSUD S.p.A. In applicazione dell'art. 3, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 1/1999, dal 1 luglio 1999 Investire Italia S.p.A., controllata da Sviluppo Italia S.p.A., è subentrata nelle funzioni di INSUD, anche per quanto attiene la gestione del Fondo di rotazione. Dal 1° giugno 2000, INSUD, Investire Italia e Sviluppo Italia sono unico soggetto.

termale. Sono previsti un tasso agevolato pari al 35 per cento del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto ed una durata massima del finanziamento di quindici anni.

Nel decorso biennio, è stata ridisegnata la missione strategica della Società nel settore turistico e sono state individuate nuove aree prioritarie di sostegno, secondo sistemi integrati di sviluppo (Poli turistici integrati). In tale contesto e nell'ambito di un complessivo riassetto delle partecipazioni societarie e dell'avvio della operatività di una nuova linea di intervento a favore dello sviluppo del turismo nautico, Sviluppo Italia SpA ha affidato la realizzazione di una rete di porti turistici in Italia alla propria controllata Italia Navigando SpA, conferendole uno specifico mandato con rappresentanza per la gestione del "Fondo", con la facoltà di erogare provvidenze anche a favore delle partecipate a quest'ultima.

La tabella che segue illustra l'operatività complessiva del Fondo, che è stato finanziato con circa 36,2 milioni di euro. Dalla stessa si evince che nell'esercizio in esame non sono stati stipulati nuovi contratti di finanziamento, né sono state effettuate erogazioni.

(in milioni di euro)

Anni	Disponibilità al 1.01[27]	Rientri[28]	Erogazioni	Commissioni	Disponibilità al 31.12
2001	5.792	18.907*	=	- 338	18.569
2002	18.569	21.956	240	- 296	21.420
2003	21.420	3.721	=	- 248	24.893

* 10.845 milioni di euro per incasso fondi su c/c di Tesoreria.

Complessivamente, sono state stipulate con le società controllate 18 contratti di finanziamento per circa 27,7 milioni di euro, con erogazioni per circa 24,9 milioni di euro, erogazioni per circa 25,2 milioni di euro, importi ancora da erogare per circa 2,5 milioni di euro ed un credito capitale al 31 dicembre 2002 pari a circa 19,1 milioni di euro. Tenuto conto della movimentazione del "Fondo" dalla sua istituzione, la consistenza al 31 dicembre 2003 ammonta a circa 41,4 milioni di euro.

2.4 Fondo di rotazione gestito dalla CENTROBANCA.

I programmi finanziati dal «Fondo» sono finalizzati allo sviluppo della produttività attraverso la concessione di mutui a favore delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, agricole e artigiane, nonché di società cooperative.

Amministrazione vigilante: Ministero dell'economia e delle finanze

Normativa di riferimento: legge n. 626 del 1954[29].

Completata l'istruttoria, l'Istituto gestore riceve dal Ministero dell'economia e delle finanze le assegnazioni richieste e trasferisce le somme dal «Fondo» acceso presso la Tesoreria Centrale in conto corrente infruttifero ad un c/c dell'Istituto medesimo. Quest'ultimo, in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia, deve erogare entro 30 giorni e, comunque, dal quarto giorno successivo alla data dell'assegnazione, è tenuto al pagamento degli interessi in base al tasso ufficiale di sconto.

Complessivamente, al 31 dicembre 2002, alla Centrobanca erano state concesse assegnazioni per circa 29,5 milioni di euro, alle quali devono essere sommate le assegnazione del 2003, pari a circa 541 mila euro, per un totale di circa 30 milioni di euro. Nell'esercizio di riferimento non sono state effettuate erogazioni; il totale dei prelievi è rimasto pertanto invariato, circa 26,6 milioni di euro. La consistenza del Fondo, sui c/c delle regioni e del Ministero dell'economie e delle finanze, data dalla differenza tra assegnazioni e prelievi, al 31

[27] Le disponibilità sono allocate su c/c Banco di Napoli e su c/ di Tesoreria.

[28] Rientri per incassi rate c/interessi, c/capitali, interessi di mora, interessi di c/c.

[29] Legge 31 luglio 1954, n. 626.

dicembre 2003, è di circa 3,3 milioni di euro.

2.5. Fondo di rotazione gestito dalla COOPERCREDITO gruppo BNL SpA.

Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione «Foncooper».

Amministrazioni vigilanti: Ministero delle attività produttive, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Normativa di riferimento: legge n. 49 del 1985[30], art. 1.

Il "Fondo" è stato istituito dalla richiamata legge n. 49 del 1985 presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro per il finanziamento delle cooperative, ispirate ai principi di mutualità, iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e vigilate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione iniziale di circa 46,4 milioni di euro è stata incrementata dalle disponibilità giacenti presso l'ex F.R.I. (circa 36,2 milioni di euro), da successive leggi di rifinanziamento, dagli interessi maturati sulle giacenze (circa 33,6 milioni di euro) e dai rientri da finanziamenti, limitatamente alla quota interessi (circa 46,3 milioni di euro), per un totale di circa 276,00 milioni di euro. Tenuto conto delle uscite per compensi complessivi della Coopercredito SpA (circa 22,3 milioni di euro, di cui circa 1,7 milioni di euro relativamente all'anno 2003), della quota di prelievo sui rientri per il Fondo di dotazione della Coopercredito, delle quote versate e da versare alle regione a seguito del d.lgs. n. 112 del 1998[31] sui rientri sino al 30 giugno 2003 e dal 1° luglio al 31 dicembre (complessivamente pari a circa 87,20[32] milioni di euro), nonché delle perdite di quota capitale su sofferenze, la consistenza al 31 dicembre 2003 è di circa 115,1 milioni di euro. A tale somma devono essere aggiunti i rientri da finanziamenti relativamente alla quota capitale (circa 24,1 milioni di euro). Il totale, pari circa 392,3 milioni di euro, accerta la disponibilità rotativa del "Fondo" dall'inizio della sua operatività fino al 31 dicembre 2003.

Il "Fondo" finanzia progetti relativi all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera attraverso l'incremento e/o l'ammodernamento dei mezzi di produzione, dei servizi tecnici, commerciali ed amministrativi dell'impresa; alla valorizzazione dei prodotti; alla razionalizzazione del settore distributivo; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti in parola; alla ristrutturazione e riconversione degli impianti.

Dall'inizio della operatività del Fondo (1987) sono stati deliberati 814 finanziamenti, per circa 363,2 milioni di euro. Se si considerano anche i finanziamenti in istruttoria ed il rifinanziamento riservato alle cooperative sociali dalla legge n. 236 del 1993, l'utilizzo complessivo del "Fondo" raggiunge circa 378,00 milioni di euro, con un margine di disponibilità di circa 14,2 milioni di euro.

Dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 2003, nel settore dell'industria le richieste di programmi di investimento hanno raggiunto circa i 435,4 milioni di euro, i 170,4 milioni di euro nel commercio e servizi, e i 79,4 milioni di euro nell'agricoltura[33], per un totale di circa 685,2 milioni di euro, con una netta prevalenza della Regione Emilia-Romagna (circa 369,7 milioni di euro). Il deliberato complessivo ha raggiunto circa i 360,5 milioni di euro, di cui 233,5 nel settore dell'industria, 87,3 nel commercio, trasporti e servizi, e 42,6 nell'agricoltura.

L'esposizione complessiva del "Fondo" raggiunge circa i 26,0 milioni di euro, ed i recuperi su pratiche ancora non definite i 9,5 milioni di euro.

[30] Legge 27 febbraio 1985, n. 49 – Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.

[31] D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[32] L'importo si riferisce a tutte le regioni per le quali si è reso effettivo il trasferimento previsto dal d.lgs. n. 112 del 1998, ad eccezione delle quote spettanti alla Valle d'Aosta ed alla Sicilia, che ancora non hanno attuato il decentramento predetto.

[33] Sono escluse le attività di lavorazione e trasformazione prodotti inserite nel settore industria.

2.6. Fondi di rotazione gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti[34].

2.6.1. Fondo rotativo per l'attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali.

Normativa di riferimento: legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 54 e ss.; DL n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 135 del 1997.

Il Fondo rappresenta uno strumento di attivazione della progettualità degli enti locali e territoriali, per incentivare la realizzazione di progetti effettivamente cantierabili, razionalizzando ed accelerando la spesa per investimenti delle amministrazioni e degli enti pubblici.

L'art. 8 del DL n. 67 del 1997 ha ampliato i soggetti beneficiari degli interventi, ammettendo alle anticipazioni (oltre alle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi e le Comunità montane) i consorzi di bonifica e di irrigazione, i consorzi ai quali partecipano anche altri soggetti pubblici e privati oltre agli enti locali, le società per la gestione dei servizi pubblici cui partecipano gli Enti locali e le aziende speciali di detti enti. E' stata prevista la finanziabilità del 100 per cento anziché del 90 per cento dell'importo delle spese tecniche, sempre con il limite che l'anticipazione non può essere superiore al 10 per cento del costo presunto dell'opera; è stata disposta l'abolizione della prescrizione di restituzione dell'anticipazione obbligatoriamente in unica soluzione; sono stati prolungati i termini massimi per la restituzione dell'anticipazione, da due a quattro anno, se le somme sono finalizzate alla progettazione definitiva e/o esecutiva, e da tre a cinque anni negli altri casi. Successivamente, con circolare n. 1227 del 1998 sono state introdotte innovazioni in merito alle commissioni dovute a titolo di rimborso e a quelle dovute in caso di revoca.

Nel corso dell'anno 2003, sono state presentate richieste per un importo complessivo di circa 71,9 milioni di euro, di cui 48,8 milioni di euro per le aree depresse. L'importo complessivo delle erogazioni è stato pari a circa 18,8 milioni di euro, dei quali 12,7 milioni di euro per le aree depresse.

La legge finanziaria 2003[35], all'art. 70, tenuto conto che a fronte di un incremento delle richieste di accesso non ha corrisposto un'analoga capacità dei soggetti beneficiari di realizzare le attività progettuali finanziate, ha inciso nella disciplina del Fondo assegnando alla Cassa margini di maggiore flessibilità, sia per quanto attiene all'attività regolamentare sia per quella operativa. La dotazione del Fondo è stabilita in 400 milioni di euro, di cui:

- Quota A - 120 milioni di euro (30 per cento della dotazione complessiva) per le esigenze inserite nel piano straordinario, di cui all'art. 80, comma 21 della richiamata legge finanziaria 2003, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riguardo per quelli edificati in zone a rischio sismico (tale riserva rimarrà operativa per un biennio);
- Quota B - 168 milioni di euro (60 per cento della quota residua) per le aree depresse del territorio nazionale e per l'attuazione di progetti comunitari, da parte di strutture specialistiche universitarie e di alta formazione europea, localizzati in tale aree[36];
- Quota C - fino a 28 milioni di euro (10 per cento della quota residua) per le spese comprese nel programma infrastrutture strategiche, di cui alla legge n. 443 del 2001[37], non localizzate nelle predette aree depresse;

[34] La Corte dei conti, sez. centrale del controllo deliberazione n. 25/2002/G del 9 luglio 2002, ha esaminato l'attività della Cassa Depositi e Prestiti.

[35] Legge 27 dicembre 2002, n.289.

[36] Sono aree depresse quelle dichiarate ammissibili agli interventi dei Fondi strutturali comunitari, di cui agli obiettivi 1 e 2, o che rientrano nelle zone che beneficiano del sostegno transitorio, nonché quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato di Roma, come modificato dal Trattato di Amsterdam.

[37] Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. legge Obiettivo).

- Quota D - 84 milioni di euro, quota di risorse non riservata dalla legge (trattasi di una quota che potrà variare in relazione all'effettivo utilizzo delle quote riservate[38].

La tabella che segue illustra l'operatività del "Fondo" per aree geografiche:

Area geografica		Quota A	Quota B	Quota C	Quota D	Totale
Nord	Imp. Richiesto	142.451,90	1.656.788,50		3.908.366,66	5.707.607,06
	Imp. Concesso		732.498,68		2.674.742,30	3.407.240,98
	Imp. Erogato		90.023,63		23.208,90	113.232,53
Centro	Imp. Richiesto	310.500,00	3.830.003,70		9.908.961,29	14.049.464,95
	Imp. Concesso		3.382.092,80		7.293.111,87	10.675.204,69
	Imp. Erogato		28.122,40		619.391,12	647.513,52
Sud e Isole	Imp. Richiesto	491.113,01	20.696.066,00		353.670,72	21.540.849,45
	Imp. Concesso		12.168.822,00		50.322,21	12.219.144,20
	Imp. Erogato		894.473,80			894.473,80
Totale importo richiesto		944.064,91	26.182.858,00		14.170.998,87	41.297.921,48
Totale importo concesso			16.283.413,00		642.600,02	26.301.589,87
Totale importo erogato			1.012.619,80		642.600,02	1.655.219,85

La mancanza del piano straordinario di cui al richiamato comma 21, dell'art. 80 della legge finanziaria per il 2003, ha determinato l'assenza di concessione sulla quota A. Per la quota C non sono state presentate richieste.

Fanno maggiormente ricorso al "Fondo" gli enti del Sud e delle Isole, mentre l'andamento è decrescente precedendo da sud a nord.

2.6.2. Fondo speciale di rotazione per l'acquisizione di aree e urbanizzazioni.

Normativa di riferimento: legge n. 179 del 1992, art. 5. Con la legge in parola, presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti, era stato istituito un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare.

Il 1996 è stato il primo anno di applicazione della norma, il cui decreto di attuazione era stato emanato alla fine del 1995.

Il Comitato per l'edilizia residenziale assegnava i fondi su base regionale, mentre l'ammontare dei mutui e l'individuazione dei comuni destinatari è effettuata dalle regioni. La Cassa Depositi e Prestiti ha la funzione di «sportello erogatore» senza alcuna discrezionalità nella concessione dei finanziamenti.

A seguito di quanto disposto dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dal d.lgs. n. 284 del 1999[39], che ha soppresso la Sezione Autonoma dell'edilizia residenziale, le funzioni di programmazione e di

[38] Circolare 25 febbraio 2003, n. 1250 della Cassa Depositi e Prestiti.

[39] D.lgs. 30 luglio 1999, n. 284.

attuazione degli interventi, relative alla gestione dell'edilizia residenziale, sono state trasferite alle Regioni. In sede di Conferenza Stato-Regioni del marzo 2000 e di successivi accordi di programma tra Regioni e Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti sono state quantificate le risorse e disciplinate le modalità ed i tempi di trasferimento alle Regioni. Di conseguenza, la Cassa Depositi e Prestiti SpA gestisce il "Fondo" in esame per conto delle Regioni, erogando, secondo gli stati di avanzamento, i mutui concessi ai Comuni, riscuotendo le rate di ammortamento, i cui importi sono trasferiti a fine esercizio sui cc/cc intestati alle Regioni, rilevando le disponibilità inutilizzate, relative ai fondi assegnati alle singole Regioni, rilevando e ripartendo, secondo coefficienti stabiliti dalla delibera CIPE, le risorse ancora non ripartite, trasferendole alle Regioni.

La tabella che segue illustra le operazioni di trasferimento alle Regioni negli anni 2002/2003, delle rate versate dai Comuni.

2002			2003				
Rate versate dai Comuni nel 2001			Rate versate dai Comuni nel 2001			Risorse non utilizzate	Totale
L.94/81,art.3 L.118/85	L.179/92 art.5	Totale rate	L.94/81,art.3 L.118/85	L.179/92 art.5	Totale rate		
5.247.102,58	20.688.449,09	25.935.551,65	8.123.276,58	32.694.658,82	40.817.935,40	36.333.847,76	77.161.783,16

2.6.3 Fondo speciale di rotazione destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti di credito a medio termine per il finanziamento agevolato di investimenti per impianti industriali, per costruzioni di immobili con destinazione abitativa non inferiore al 70 per cento e per l'ammodernamento delle imprese esercenti il commercio.

Normativa di riferimento: legge n. 526 del 1982, art. 52.

Il «Fondo», che usufruiva di una contabilità separata, ha perso la natura di fondo rotativo, e l'attività della Cassa è limitata alla riscossione delle cedole relative alle obbligazioni emesse dagli istituti di credito ed alla riscossione del capitale rimborsato. La Cassa restituisce al Ministero dell'economia e delle finanze le disponibilità finanziarie risultanti sul conto di tesoreria, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, al netto delle competenze spettanti alla stessa Cassa, quale contributo per le spese di amministrazione.

2.6.4. Fondi gestiti dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della BNL SpA.

La Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. gestisce, per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, alcune tipologie di interventi nel settore dello spettacolo

Il legislatore è intervenuto ridisciplinando la materia con un decreto legislativo di riforma (d.lgs. n. 28 del 2004[40]) e, di recente, con il DL n. 72 del 2004[41] che, tra l'altro ha abrogato la legge n. 135 del 1997[42] ed ha trasferito le risorse disponibili sul Fondo speciale (ex art. 4 del DL n. 67 del 1997, modificato dalla legge n. 135 del 1997), destinato ai progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale di immobili destinati stabilmente ad attività teatrali, al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, istituito dall'art. 12 del richiamato decreto legislativo.

Il presente paragrafo riferisce, pertanto, sulle gestioni in essere fino al 5 febbraio c.a., data nella quale, ai sensi dell'art. 12 del decreto, sono stati soppressi i Fondi istituiti ai sensi delle leggi n. 1213 del 1965, n. 819 del 1971, n. 378 del 1980 e n. 153 del 1994[43].

[40] D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 recante "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica a norma dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

[41] DL 22 marzo 2004, n. 72, convertito in legge 21 maggio 2004, n. 128.

[42] Legge 23 maggio 1997, n. 135, che ha convertito, con modificazioni il DL 25 marzo 1997, n. 67.

[43] Queste leggi non esauriscono le disposizioni che hanno disciplinato nel tempo le procedure di gestione dei Fondi. Si indicano di seguito la legge n. 26 luglio 1949, n. 448 "Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana", la legge 31 luglio 1956, n.

L'omessa trasmissione alla Corte dei rendiconti afferenti gli esercizi precedenti a quello in esame, unitamente alla complessità della normativa di settore, non ha reso agevole la ricostruzione degli andamenti delle gestioni; è stata necessaria una complessa attività istruttoria, alla quale ha collaborato la Sezione di Credito Cinematografico, a seguito della quale si sono evidenziate alcune criticità del sistema, determinate in parte dall'eccessivo numero di disposizioni intervenute nel tempo in assenza di un coerente quadro di riferimento, dalla complessità delle procedure di assegnazione dei benefici e, non ultimo, da una non adeguata attività di monitoraggio da parte dell'Amministrazione interessata. Il Ministero sembra essersi attenuto più ad un controllo contabile/ragionieristico dei dati trimestrali comunicati dall'Istituto di credito, che non ad una valutazione complessiva della valenza delle leggi di sostegno del settore in relazione agli obiettivi ed ai risultati raggiunti.

In particolare, si è osservato che alcune gestioni, per la tipologia degli interventi agevolativi, hanno integrato delle ipotesi di fondi rotativi, che, nella realtà operativa, si sono trasformati nella concessione di contributi a fondo perduto, tenuto conto dell'esiguo numero di rimborsi intervenuti.

Dall'esame dei dati contabili trasmessi dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale si evince che solo una esigua quota dei finanziamenti concessi è "rientrata" al Fondo. Infatti, per gli interventi per i quali è previsto, si osserva il costante intervento del Fondo di garanzia[44], atteso che gli incassi dei film finanziati non hanno quasi mai consentito il ristoro della quota a carico dello Stato. Ai sensi del comma 2, dell'art. 16 della n. 153 del 1994, le dotazioni del Fondo di garanzia sono costituite dagli accantonamenti che devono essere effettuati al momento dell'erogazione dei mutui. Alla fine di ciascun esercizio, gli importi del Fondo di garanzia non utilizzati avrebbero dovuto incrementare la quota del Fondo di intervento, incremento non intervenuto per il costante ricorso alla garanzia dello Stato.

Per la quota a carico del beneficiario, nei casi, peraltro più numerosi nei quali il destinatario non ha adempiuto all'obbligo della restituzione, il fondo rotativo interessato ha subito una perdita rimasta scoperta. Né è stata risolutiva, per la copertura di tali esposizioni, la previsione normativa che disponeva il subentro dell'Amministrazione, e per essa della Sezione di credito, nei diritti di utilizzazione dei film finanziati. Non risulta, infatti, che l'esercizio di tali diritti abbia comportato un recupero dei crediti.

Nell'apprezzare la volontà del legislatore di razionalizzare la materia e di ricostruire un quadro coerente di riferimento normativo (sulla nuova disciplina e sulla gestione del Fondo istituito dall'art. 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004 la Corte riferirà nelle prossime relazioni), si ritiene opportuno, sulla base delle risultanze delle precedenti gestioni, richiamare l'attenzione delle Amministrazioni interessate, che dovranno dare attuazione al decreto

897 recante "Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia", la legge 21 giugno 1975, n. 287 "Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia", la legge 20 gennaio 1978, n. 25 "Incremento dei fondi per il credito cinematografico", la legge 23 luglio 1980, n. 376, "Interventi a favore del credito cinematografico", la legge 23 luglio 1980, n. 378 "Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico", la legge 23 luglio 1980, n. 379 "Integrazione delle disposizioni dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali", la legge 10 maggio 1983, n. 182 "Interventi straordinari nel settore dello spettacolo", la legge 30 aprile 1985, n. 163 "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo", d.lgs. 21 dicembre 1998, n. 492, recante disposizioni correttive ed integrative di diversi precedenti decreti legislativi. Inoltre, numerose sono state le norme regolamentari della materia.

[44] Legge 1 marzo 1994, n. 153, art. 16: "Presso la società concessionaria ovvero gli enti creditizi, è istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia", che ha lo scopo di garantire gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione nella distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 della medesima legge". Se non ci sono rientri, collegati ai proventi del film, interviene il Fondo di garanzia.

legislativo con l'emissione di diversi decreti ministeriali[45], sulla esigenza di garantire, tra l'altro, un costante e puntuale monitoraggio della gestione e del suo andamento, valutandone l'idoneità a raggiungere gli obiettivi prefissati dal legislatore.

Tra i decreti anzidetti, di natura regolamentare anche se tali non sono definiti dalla norma delegata, particolare interesse riveste il citato decreto di cui al comma 5 dell'art 12, che dovrà dettare la disciplina del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, al quale devono affluire le risorse disponibili alla data del 5 febbraio c.a. sui singoli Fondi in essere fino a tale data.

Si sottolinea la necessità che la disciplina regolamentare in corso di elaborazione risolva, pur con i limiti di norma di rango inferiore, alcuni dubbi interpretativi sulla nuova disciplina, in particolare per quanto attiene la collocazione della gestione del Fondo, chiarendo se trattasi di gestione diretta da parte del Ministero ovvero di gestione fuori bilancio[46]. Inoltre, nel rispetto della normativa vigente in materia, devono essere dettate chiare norme per la rendicontazione cui è tenuto il soggetto responsabile della gestione.

La mera presa visione dei rendiconti trimestrali inviati dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale, anche attraverso il collegamento in via telematica con la stessa, non è certamente sufficiente ad assicurare il controllo della spesa, se si limita alla verifica delle risultanze contabili tra entrate e spese, senza alcun approfondimento delle cause delle criticità. Proprio l'evidenziazione delle voci relative ai mancati rientri ed al ricorso generalizzato, ancorché previsto dalla legge, al Fondo di garanzia, avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad interventi, quanto meno di approfondimento, delle ragioni alla base delle mancate restituzione delle quote di finanziamento.

Si sottolinea altresì che, il permanere anche nella nuova normativa di un Fondo con caratteristiche miste, finanziamenti e concessione di contributi, non giova, come già espresso dalla Corte nelle precedenti relazioni, alla chiarezza ed alla trasparenza della gestione, e si pone in contrasto con l'art. 93, comma 8, della legge finanziaria 2003, che ha imposto un accertamento, all'interno delle gestioni fuori bilancio, dei fondi rotativi, consentendo solo a queste fattispecie di essere mantenute al di fuori del bilancio dello Stato.

Premesse queste considerazioni di carattere generale, di seguito si riassumono i principali dati contabili dei rendiconti in esame, alla data del 31 dicembre 2003.

1) Il Fondo di intervento (Tabella A), di cui all'art. 2 della legge n. 819 del 1971 a favore della produzione[47], prevede diversi interventi, per i film dichiarati di "interesse culturale nazionale", per i film di "produzione nazionale" ed a favore delle "industrie tecniche nazionali". Il Fondo di garanzia assiste solo i finanziamenti destinati alla produzione, distribuzione ed esportazione di

[45] Il comma 5 dell'art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2004, demanda ad un decreto di concerto Ministro per i beni e le attività culturali e Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché delle modalità tecniche di monitoraggio. Anche i successivi articoli 13, 14, 15 e 16 rinviano al decreto di cui al comma 5 dell'art. 12 l'individuazione di alcune modalità tecniche.

[46] Il comma 7, dell'art. 12 del d.lgs. n. 28 del 2004 recita: "Il Ministero gestisce il Fondo di cui 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio".

[47] L'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 prevedeva incentivi a favore della produzione, attraverso la concessione di contributi calcolati in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film era stato proiettato, per la durata massima di due anni. La norma è stata riproposta dall'art. 10 del d.lgs. n. 28 del 2004, con la riduzione del periodo temporale utile per il calcolo degli incassi (diciotto mesi). Il contributo è destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati dall'art. 12, comma 3, lett. a) del medesimo decreto legislativo.

film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 delle legge n. 1213 del 1965.

Tabella A - Fondo di intervento (legge n. 819 del 1971 e successive modificazioni ed integrazioni)

Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2002[48] (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	Disponibilità al 31 dicembre 2003 a – (b+c+ d)
556.159.742,09	522.482.941,33	-17.963.446,93	294.841.884,15	147.664.675,13	62.012.935,12

Nel corso del 2003 i versamenti dal bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali al Fondo di intervento (le risorse sono tratte dal Fondo Unico per lo Spettacolo), pari a circa 33,6 milioni di euro, unitamente al trasferimento da altri fondi ed alle attribuzioni di utili, non sono stati sufficienti a coprire le uscite dovute al ricorso al Fondo di garanzia (per circa 37,0 milioni di euro), al rimborso al Ministero dell'economia (per circa 31,1 milioni di euro) ed al trasferimento dal Fondo particolare ex art. 28, della legge n. 1213 del 1965 (pari a circa 10,7 milioni di euro). Da ciò, il saldo negativo della voce "variazioni".

Tabella B - Fondo di intervento (art. 2 della legge n. 819 del 1971)

	Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2002[49] (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	Disponibilità al 31 dicembre 2003 (a + b) – (c+ d)
a) Finanziamenti per la produzione,distribuzione ed esportazione di film di interesse culturale nazionale, di industrie tecniche (quota del 59,50 %) con Fondo di garanzia	377.714.565,84	382.268.616,49	58.201.820,31	270.866.894,53	129.524.705,90	40.078.836,37
b) Finanziamenti per il consolidamento delle imprese di produzione, distribuzione, industrie tecniche (quota del 25,5%)	155.396.319,20	134.351.546,69	- 81.404.309,56	23.767.808,30	18.139.969,23	11.039.459,60

Dalla rendicontazione inviata dalla Sezione di Credito Cinematografico e teatrale risulta che il Fondo di Garanzia è intervenuto per circa 191,0 milioni di euro, per gli interventi di cui alla riga a), a fronte di impieghi per prestiti e mutui di circa 282,6 milioni di euro

[48] Il saldo è calcolato dalle operazioni contabili relative all'ammontare del Fondo e si riferisce a tutti gli interventi, compresa la concessione di contributi. La voce riporta le seguenti indicazioni: versamenti dello Stato, l'attribuzione di utili o perdite, la liquidazione dei contributi ristorno interessi, la liquidazione contributi in c/capitale, il trasferimento da/a altre quote, il trasferimento da/a altri Fondi, il trasferimento da ex Fondo imposte e tasse, il trasferimento/rientri da Fondo di garanzia (70 per cento), il trasferimento da Fondo Particolare per erogazioni (90 per cento), il rimborso al Ministero del tesoro, l'utilizzo del Fondo di Garanzia.

[49] Si rinvia alla precedente nota 48.

Il Fondo di intervento per le sale cinematografiche (quota del 15 per cento), che prevede la concessione di contributi in c/capitale e la concessione di finanziamenti per il rinnovo di impianti, non è stato operativo, e accerta, al 31 dicembre 2003, una disponibilità di circa 5,0 milioni di euro.

Non risulta aver operato anche il Fondo, previsto dalla legge n. 3 del 1982[50], per il consolidamento delle industrie tecniche cinematografiche, che presenta una disponibilità al 31 dicembre 2003 di circa 5,6 milioni di euro.

La tabella che segue riporta i dati complessivi relativi al Fondo di sostegno (art. 20 della legge n. 153 del 1994), comprensivi anche delle operazioni di concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi.

Tabella C - Fondo di sostegno (art. 20 della legge n. 153 del 1994)

Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2002 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	Disponibilità al 31 dicembre 2003 (a+d) – (b+c)
153.521.899,38	63.086.077,49	- 12.493.215,55	41.398.536,67	6.430.004,69	2.764.320,58

La Tabella D riporta i dati del Fondo di sostegno relativi alle sole operazioni di concessione di mutui..

Tabella D - Fondo di sostegno

Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2002 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	Disponibilità al 31 dicembre 2003 a – (b+c+ d)
49.701.348,74	55.475.424,51	- 12.769.073,89	40.647.144,74	0	2.059.295,88

Nel 2003 non sono intervenuti versamenti al Fondo, a fronte di trasferimenti ad altri Fondi. Da ciò il saldo negativo della voce "variazioni". I mutui in essere raggiungono un valore di circa 40,4 milioni di euro.

Tabella E - Fondo speciale per progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento di immobili destinati stabilmente ad attività teatrali (art. 4 della legge n. 67 del 1997, modificato dalla legge n. 135 del 1997)

Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato	Saldo al 31 dicembre 2002 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	Disponibilità al 31 dicembre 2003 (a+ b) - (c+ d)
9.296.222,89	21.108.729,69	743.273,07	456.904,01	13.559.228,99	8.749.677,78

Con le tabelle che seguono, comunicate dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale, si riportano alcune ulteriori informazioni che attengono ai soli interventi finanziari aventi natura rotativa. In particolare, si analizzano nel dettaglio le voci che afferiscono all'erogato ed ai rientri, nonché al contenzioso in essere. Da tutte si evince che le gestioni in parola presentano in negativo il dato delle restituzioni delle quote dei finanziamenti, di tal ché,

[50] Legge 17 febbraio 1982, n. 43.

di fatto, gli interventi in esame potrebbero essere definiti quali concessioni di contributi a fondo perduto.

Tenuto conto che i fondi in parola sono attivi da un lungo lasso di tempo, si è ritenuto di limitare la presente relazione all'ultimo decennio per i Fondi assistiti da garanzia dello Stato ed all'ultimo quinquennio per i rimanenti.

Come già osservato, il Fondo di garanzia assiste solo i finanziamenti destinati alla produzione di film di lungometraggio dichiarati di interesse culturale nazionale e di quelli di cui all'art. 28 delle legge n. 1213 del 1965.

a) Concessione di finanziamenti per film dichiarati di "interesse culturale nazionale". Il Fondo di garanzia copre il 70 per cento del finanziamento; il residuo 30 per cento è posto a carico del beneficiario; il Finanziamento ha durata biennale, con possibilità di un ulteriore piano di rimborso a 3 anni. Le garanzie sono costituite dai soli cespiti filmistici, ceduti pro-quota in relazione alla quota finanziata.

Situazione del Fondo al 31 dicembre 2003, sulla base delle operazioni stipulate dal 1° gennaio 1994. I dati comprendono le posizioni in contenzioso:

(in euro/1000)

Numero finanziamenti	Importo complessivo erogato	Quota erogata		Situazione attuale dell'esposizione		Rientri	
		C/Stato	C/Cliente	C/Stato	C/Cliente	C/Stato	C/Cliente
213	201.528				171.127		30.401
453	371.922	260.363	111.559	225.931	31.698	34.432	79.861

La prima riga indica le operazioni per le quali ancora non è trascorso il biennio entro il quale l'operazione di finanziamento si conclude[51]; non si dispone, pertanto, del dato effettivo dei rientri. La seconda riga, riferendosi ad operazioni per le quali il biennio è scaduto ed è gia intervenuto il Fondo di garanzia nelle ipotesi di inadempienza dei beneficiari, indica inequivocabilmente come le operazioni finanziarie si siano concluse nella quasi totalità senza la restituzione dei benefici. A fronte di un erogato a carico del Fondo di circa 260,0 milioni di euro (pari al 70 per cento del costo di produzione del film), sono stati restituiti solo circa 34,0 milioni di euro, mentre sulla quota di circa 111,0 milioni di euro (pari al 30 per cento del costo di produzione) a carico del cliente, sono stati restituiti circa 79,8 milioni di euro.

Delle 453 operazioni su indicate, 104 sono in contenzioso, ed è possibile ipotizzare che si concluderanno con mancati rientri per il Fondo. I recuperi, sulla quota dello Stato, sono limitati a circa 5,0 milioni di euro ed a 13,7 milioni di euro sulla quota a carico del cliente.

[51] Il beneficiario può chiedere un ulteriore piano di durata triennale per le restituzioni.